



COMUNE DI VERDERIO

Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO N. 10
REG. GENERALE N. 31
IN DATA 02-09-2026

Oggetto: DIVIETO DI DETENZIONE E UTILIZZO A SCOPO RICREATIVO DI BOMBOLETTE CONTENENTI PROTOSSIDO D'AZOTO (N₂O), ANCHE CONOSCIUTO COME "GAS ESILARANTE". Attività di contrasto dell'uso improprio di sostanze ad effetto psicoattivo.

IL SINDACO

Visti:

il [Decreto Legislativo n. 267/2000](#) (in particolare artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 e c. 4bis);
il [D.L. n. 14 del 20/02/2017](#) "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 con riferimento all'Art. 8 c. 1 lett. b);
la [Legge 24 novembre 1981, n. 689](#) con riferimento agli Artt. 13, 14, 16 e 19;

Rilevato che

- nelle ultime settimane sono state rinvenute in alcune vie e piazze cittadine aperte al pubblico, diverse bombolette di varia fattura e dimensione di Protossido d'Azoto, altresì, chiamato Ossido Nitroso o Ossido di Diazoto (formula chimica N₂O), conosciuto anche come "gas esilarante", associate a resti di palloncini;
- come emerso da recenti cronache l'utilizzo è riconosciuto come fenomeno in forte crescita, noto come "droga del palloncino" o "hippy crack", utilizzato tramite travaso all'interno di normali palloncini colorati per poi essere inalato a grandi boccate, soprattutto da minorenni e adolescenti;
- essendo una sostanza legale per scopi alimentari, i giovani pensano erroneamente che sia innocua, ignorando i gravi rischi di asfissia e danni neurologici, rendendo inconfutabile l'uso inappropriato della sostanza;

Considerato che il Protossido d'Azoto anche conosciuto come “gas esilarante” è normalmente utilizzato sia per uso medico, alimentare e ricreativo ma ricerche mediche internazionali evidenziano i gravi effetti collaterali dell'uso inappropriato ovvero euforia e dissociazione dalla realtà, nonché insensibilità, annebbiamento della coscienza e leggere allucinazioni, con effetti immediati di durata molto breve, con la conseguenza che il consumatore è portato a ripetere le inalazioni nel tentativo di prolungare l'esperienza con conseguenti danni al sistema nervoso centrale come debolezza muscolare, problemi di equilibrio e a camminare, perdita di conoscenza, parestesia (cioè un'alterata percezione degli stimoli sensoriali), fino ad alterazioni delle funzioni cognitive;

Dato atto che il citato protossido d'azoto, conosciuto anche come “gas esilarante”, attualmente è una sostanza “legale” e di libera vendita;

Rilevato che la sua diffusione come “droga ricreativa” è aumentata notevolmente negli ultimi anni creando allarmismo diffuso in tutta Europa per l'utilizzo improprio, tanto che in diversi Paesi come Danimarca, Francia e Paesi Bassi si è assistito ad un'impennata di casi di avvelenamento soprattutto tra i giovani e anche in Italia il fenomeno è decisamente in aumento;

Evidenziato, altresì, che i report dell'Osservatorio europeo sulle tossicologie e dipendenze, riportano la crescente popolarità del gas esilarante dovuta alla facile reperibilità, il basso costo, gli effetti di breve durata, con la percezione diffusa che sia una sostanza relativamente sicura, tanto che lo stesso osservatorio riporta “una preoccupazione crescente per l'intera Europa;

Dato atto che la diffusione di questa “droga ricreativa” risulta oggetto di provvedimenti di più municipalità europee e campagne di sensibilizzazione italiane, oltre che di Regione Lombardia;

Considerato che la diffusione del prodotto e la latente pericolosità della sua assunzione soprattutto nelle fasce giovanili è ormai appurata anche sul territorio del Comune di Verderio e pertanto si rende necessario assumere dei provvedimenti mirati al contrasto della sua diffusione;

Dato atto che con l'alterazione dovuta al “Protossido d'azoto” gli assuntori contribuiscono a creare allarme sociale e limitazioni nella fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini;

Preso atto che l'attuale disciplina legislativa nazionale non permette di intervenire a monte per impedire la vendita del prodotto, peraltro quasi esclusivamente effettuata tramite social-media o comunque online, ma l'allarme sociosanitario appare concreto e attuale;

Considerato che tra i compiti del Sindaco vi è la tutela della salute pubblica nonché la sicurezza della cittadinanza e che la situazione sopra descritta, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione può determinare un potenziale danno alla salute pubblica, soprattutto della fascia più debole dei giovanissimi, oltretutto un senso di diffusa insicurezza e un danno al decoro urbano da parte della popolazione;

Recepito le istanze pervenute dalla cittadinanza e percepita la crescente preoccupazione delle famiglie, che richiede un tempestivo intervento finalizzato ad una misura eccezionale seppure temporanea, in attesa dei provvedimenti più incisivi che si presume saranno assunti dal Legislatore a livello nazionale;

Rilevato che l'ambito di intervento del Sindaco, nella veste di rappresentante della comunità locale, deve essere orientato sia al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio,

dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ma anche al pericolo derivante dall'abbandono delle bombole esauste che potrebbero esplodere se non correttamente trattate e smaltite e soprattutto alla pubblica incolumità essendo appurato che l'uso ricreativo del protossido d'azoto è riconosciuto come potenzialmente pericoloso per la salute;

Rilevato altresì che al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, è attribuito il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, ossia l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, ovvero prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità nonché l'illecita occupazione di spazi pubblici;

Richiamato in particolare l'art. 8, c.1, lett. b) del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» con cui si è innovata la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui al D.lgs. n. 267/2000 sia quale organo di vertice dell'amministrazione locale ai sensi dell'art. 50, che nella sua veste di ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54, c.4, dove è espressamente previsto che “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, così definita dal comma 4-bis che meglio delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche con riferimento alle definizioni di sicurezza urbana e incolumità pubblica;

Rilevato che il potere sindacale ex art. 54, c.4 del D.lgs. n. 267/2000 trova fondamento nella contingibilità e nell'urgenza come declinate compiutamente dalla giurisprudenza che li ha individuati nell'assenza di strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dei poteri locali a fronte di un fatto impreveduto ed imprevedibile che si manifesta in un arco di tempo limitato e nell'impossibilità di procrastinare l'intervento riparatore, la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell'azione amministrativa;

Preso atto si tratti, come precisato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2009) di un potere finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, espressione della materia “sicurezza pubblica” ex art. 117, c.2, lett. h, Cost.) materia di competenza esclusiva dello Stato, estraneo alle funzioni di polizia amministrativa di competenza regionale, ove il Sindaco operi appunto nella sua qualità di ufficiale di Governo, quale organo dello Stato in un rapporto di dipendenza gerarchica con il Prefetto (Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza), “anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione”;

Considerato che l'art. 8 del D.L. n.14/2017, convertito con L. n. 48/2017 è inserito nella Sezione II del decreto, rubricato proprio “Sicurezza Urbana”;

Considerato che l'art. 4 del D.L. n. 14/2017 qualifica la “Sicurezza Urbana” come la parte della sicurezza pubblica diretta alla prevenzione e controllo dei fenomeni di illegalità concentrati sul territorio comunale che mettono in pericolo la sicurezza, l'ordinata convivenza e la qualità della vita locale, generando un senso di insicurezza diffusa;

Preso atto delle sentenze:

- Cons. Stato Sez. V n. 1767 del 03.05.2025 e la Cons. Stato Sez. IV n. 2193 del 25.03.2022 che recitano espressamente che “i presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure nella inadeguatezza di quelli esistenti a fronteggiare il pericolo in maniera adeguata e tempestiva; nonché dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare”;
- Cons. Stato Sez II n. 4474 del 11.07.2020 che sottolinea come “i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità” ;
- Cons. Stato Sez I n. 1983 del 30.07.2018 dove si evidenzia che “il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l'inveramento di un evento dannoso. Inoltre, la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l'eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l'adozione delle opportune misure di prevenzione”;

Richiamato l'art. 54 del d.lgs. 267/2000, commi 4 e 4 bis: “4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.”

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Lecco;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio del Comune di Verderio e in particolare nei parchi e piazze pubbliche, nei pressi o all'interno degli istituti scolastici, oratori e/o luoghi di aggregazione giovanile:

- **È vietata la detenzione e/o l'utilizzo del protossido d'azoto (ossido nitroso, gas esilarante, N2O o qualsiasi altro nome o sigla lo individui), in contenitori di qualsiasi ordine o dimensione, salvo giustificato motivo (medico, alimentare, ecc.);**
- **È altresì vietata la vendita a minori e/o l'acquisto da parte di minori di protossido d'azoto in contenitori di qualsiasi ordine e dimensione, salvo giustificato motivo (medico, alimentare, ecc.).**

AVVISA

Che l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del comma 7-bis del TUEL è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 € a 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Qualora la stessa violazione sia commessa per due o più volte in un anno tale sanzione sarà raddoppiata con pagamento in misura ridotta di € 100,00 anche nel caso in cui il responsabile avesse già proceduto al pagamento della precedente sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La violazione di cui al presente articolo, **quando commessa da minore degli anni 18**, comporta il sequestro amministrativo e l'immediata distruzione con idoneo conferimento del contenitore di protossido d'azoto, previa messa in sicurezza (detenzione in luogo fresco e ventilato, lontano da fonti di calore e fiamme) e di ciò sarà dato atto nel verbale di contestazione della violazione all'esercente la potestà genitoriale, quale autore del fatto, in quanto responsabile della violazione commessa dall'autore materiale minorenne.

Che gli operatori di Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compreso l'immediato allontanamento delle persone con la massima efficacia, richiedendo, se del caso e per ragioni di sicurezza, la collaborazione di altre Forze di Polizia o Uffici Pubblici.

DISPONE, altresì

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

la trasmissione del presente provvedimento a: Prefetto della Provincia di Lecco;

Questore della Provincia di Lecco;

Compagnia Carabinieri di Merate;

Stazione Carabinieri di Merate;

Corpo di Polizia Locale Comuni di Robbiate, Paderno d'Adda e Verderio;

Ufficio Servizi Sociali che potrà ricevere anche eventuali segnalazioni al fine di proporre un incontro di supporto e orientamento per il contrasto di eventuali fenomeni di disagio giovanile e in caso di minori, l'invito sarà esteso alla famiglia.

AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

IL SINDACO

Danillo Iginio Villa

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*